Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Giovedì 1° dicembre — Numero 281

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma presso l'Amministrazione	L. 40	L. 24	L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno	» 45	» 26	» 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale)	» 90	» 50	» 20

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 9 ottobre 1921, n. 1599, *che dispone per l'erogazione del fondo carta, istituito con l'articolo 4 del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 208.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 208;

Considerando che il fondo istituito con l'art. 4 del decreto sopracitato presenta una rimanenza attiva;

Ritenuta la necessità di disporre per la erogazione del fondo, tenuto conto della finalità per cui fu istituito;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con quello del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sul residuo attivo del fondo istituito con l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 208, aumentato degli utili derivanti dalle gestioni sussidiarie attive già versate al detto fondo e diminuito della passività per i servizi di provvista di carta di qualunque specie, fatti gravare sul fondo stesso, saranno versati sei milioni al tesoro.

Art 2.

La somma di quattro milioni sarà erogata dal ministro dell'industria ed il commercio:

a) per scopi ed istituzioni diretti all'incremento dell'industria della carta e del libro;

b) a favore delle istituzioni aventi per iscopo la diffusione della coltura popolare;

c) a beneficio delle istituzioni di previdenza at-

tualmente esistenti a favore del personale giornalistico.

Art. 3.

La rimanente parte nei limiti delle disponibilità definitive delle riscossioni effettuate sarà secondo tali accertamenti assegnata con decreti del ministro del tesoro nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio finanziario 1921-1922 e successivi, per essere devoluta all'incremento di scuole professionali, con particolare riguardo a quelle che interessano l'industria cartaria e le arti grafiche.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, 9 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto-legge 23 ottobre 1921, n. 1600, *che proroga al 30 aprile 1922 le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 147, in quanto applicabili al servizio motoaratura di Stato.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 30 settembre 1920, n. 1389, che dichiara cessato, per ogni effetto, lo stato di guerra col giorno 31 ottobre 1920 e determina le modalità per il passaggio allo stato di pace;

Visto il decreto Reale 7 agosto 1920, n. 1093, che costituisce, presso la ragioneria generale dello Stato, un Comitato liquidatore delle gestioni di guerra;

Ritenuta la necessità di mantenere alle dipendenze del Ministero di agricoltura l'ufficio di liquidazione del servizio di motoaratura di Stato, perchè la liquidazione stessa si compia più rapidamente e in armonia con gl'interessi generali dell'agricoltura:

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per procedere alla più rapida liquidazione del servizio di motoaratura di Stato, le disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 147, in quanto applicabile al servizio stesso in virtù del decreto Luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 696, sono prorogate al 30 aprile 1922.

La detta liquidazione avrà luogo con l'intervento di un rappresentante del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MAURI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1596, *che adibisce al reclutamento degli allievi ufficiali di complemento delle diverse armi e corpi del R. esercito, anche le scuole di reclutamento allievi sottufficiali istituite con R. decreto 21 agosto 1921, n. 1278.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254 e successive modificazioni;

Visto l'art. 34 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, modificato dal R. decreto-legge 30 dicembre 1920, numero 1907;

Visto il R. decreto 21 agosto 1921, n. 1278;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le scuole di reclutamento allievi sottufficiali istituite con R. decreto 21 agosto 1921, n. 1278, sono pure adibite al reclutamento degli allievi ufficiali di complemento delle diverse armi e corpi del R. esercito.

Art. 2.

Valgono per dette scuole le stesse norme contemplate dagli articoli 2 e 3 del R. decreto 21 agosto 1921, n. 1278, per le scuole allievi sottufficiali.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° agosto 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GASPAROTTO.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.